



1.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio *274/A* VIII Legislatura

Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.25/2008 DEL 13/06/2008

“PIANO REGIONALE DI SALUTE 2008 - 2010”



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO POLITICHE DELLA SALUTE

Codice cifra: AOS/SDL/2008/00002

Relazione al disegno di legge regionale - "Piano Regionale di Salute 2008-2010" -

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni le regioni adottano i Piano sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale.

La legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 all'art.2 stabilisce che la programmazione sanitaria e socio-sanitaria della Regione Puglia si esplica nel documento di indirizzo del Piano Regionale di Salute.

L'art. 22, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004, n.7, "Statuto della Regione Puglia" ha attribuito al Consiglio regionale il compito di approvare con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di competenza della Giunta Regionale ai sensi del successivo art.44.

Per quanto sopra il presente disegno di legge all'art. 1 e 2 definisce e approva il Piano regionale della salute. Detto piano rappresenta il piano strategico degli interventi da porre in essere, nel triennio di riferimento, per ottenere gli obiettivi di salute ed il funzionamento dei servizi al fine di soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale.


In particolare l'art.2 individua le seguenti aree di intervento quali azioni del processo: Fragilità, Prevenzione, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale, governo del sistema, partecipazione attiva dei cittadini.

Il successivo art. 3 regola il processo attuativo della suddetta programmazione attraverso il quale definire i modelli organizzativi, i criteri per l'allocazione adeguata, appropriata e razionale delle risorse nonché gli strumenti di valutazione continua della qualità dei servizi erogati.

L'art. 4 esplicita le fonti di finanziamento nel rispetto delle quali la Giunta Regionale potrà adottare gli atti regolamentari attuativi del piano in esame.



L'ASSESSORE
(DR. ALBERTO TEDESCO)



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**Oggetto: PIANO REGIONALE DI SALUTE 2008-2010****Art. 1**
(Principi)

Comma 1 Ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2006 n. 25 art. 2, la programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione Puglia si esplica nel documento di indirizzo del Piano Regionale di Salute.

Comma 2 Il Piano Regionale della Salute, con riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza, individua gli obiettivi di salute, le strategie con relative azioni prioritarie di intervento da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra la assistenza sanitaria e la assistenza sociale.

Art. 2
(Piano Regionale di Salute)

Comma 1 Il Piano Regionale di Salute 2008-2010, di cui all'allegato 1, approvato con la presente legge, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della l.r. 12 maggio 2004 n. 7 "Statuto della Regione Puglia", individua quali azioni del processo le seguenti aree di intervento:

- fragilità
- prevenzione
- assistenza ospedaliera
- assistenza territoriale
- governo del sistema
- partecipazione attiva dei cittadini

Art. 3
(Regolamenti attuativi)

Comma 1 La Giunta Regionale emana, con successivi atti regolamentari, su proposta dei Direttori Generali delle Aziende, Istituti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, i piani attuativi relativi agli obiettivi di salute contenuti nel documento allegato alla presente legge.

Comma 2 Gli atti regolamentari, di cui al comma precedente, definiscono, per ciascuna delle aree di intervento di cui all'articolo 2, in funzione degli obiettivi di salute, i modelli organizzativi, i criteri per la allocazione adeguata, appropriata e razionale delle risorse, nonché gli strumenti di valutazione continua della qualità dei servizi erogati.



Art. 4
(Programmazione finanziaria)

La Giunta regionale procede all'adozione degli atti regolamentari di cui al precedente art.3 nel rispetto dei finanziamenti corrispondenti alla copertura del fabbisogno individuato nel relativo riparto nazionale, integrati con gli ulteriori finanziamenti finalizzati, nonché nel rispetto dei fondi non destinati ad altri settori ed introiti collegati a specifiche manovre fiscali, individuati nel bilancio regionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. De Rosa', is written diagonally across the page.